



15 Settembre 2026

Circolare numero 19

Disposizioni di cui alla Legge 9 giugno 2026 n. 104

Oggetto: Disposizioni di cui alla Legge 9 giugno 2026 n. 104

Gentili docenti, cari genitori,

la Legge 9 giugno 2026 n. 104 detta disposizioni in materia di consenso informato preventivo in merito alle attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa che trattino temi attinenti all'ambito della sessualità nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sono escluse attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa su tematiche afferenti la sessualità, fatto salvo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo e dalle Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica. Restano, pertanto, pienamente assicurati gli apprendimenti curricolari previsti, tra i quali l'acquisizione, fin dalla scuola dell'infanzia, di una prima conoscenza del corpo umano e delle relative differenze sessuali e, nella scuola primaria, la conoscenza delle funzioni riproduttive e degli apparati del corpo umano, compresi gli apparati sessuali, nell'ambito dell'insegnamento delle Scienze.

Per la scuola secondaria di I grado l'Istituto aggiornerà, nel primo Consiglio di Istituto utile, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, il Patto educativo di corresponsabilità di cui al DPR 249/1998, al fine di informare i genitori della necessità di acquisire il loro consenso informato preventivo, in forma scritta, per la partecipazione degli alunni e delle alunne ad attività concernenti i temi relativi all'ambito della sessualità. In accordo con il DPO, dovranno essere puntualmente esplicitate le procedure e le modalità per l'acquisizione del consenso informato preventivo. Non è necessario acquisire il consenso informato preventivo ai sensi della legge in oggetto per la realizzazione degli obiettivi curricolari di apprendimento riguardanti l'insegnamento delle Scienze, già individuati nelle Indicazioni e attinenti alla conoscenza degli apparati riproduttivi, delle funzioni riproduttive e del concepimento, alla conoscenza delle trasformazioni legate allo sviluppo puberale e alla loro incidenza sulla sessualità e alla conoscenza dei rischi delle malattie sessualmente trasmissibili. Non è necessario acquisire il consenso informato preventivo per le attività e le iniziative riconducibili ai temi dell'Educazione civica ricompresi altresì nel curricolo di Istituto e volti anche a contrastare la violenza di genere.

Il consenso informato attiene alle attività ed alle iniziative che riguardino, in particolare, le teorie sull'identità di genere, anche se trattate

in modo indiretto in occasione dell'illustrazione di altri argomenti.

Il consenso dei genitori dovrà essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività con previa o contestuale messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che le istituzioni scolastiche intendono

utilizzare. La richiesta di consenso dovrà esplicitare puntualmente le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività. Nella richiesta dovrà, inoltre, essere indicata l'eventuale presenza di esperti esterni che dovranno possedere comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto di trattazione.

L'istituzione scolastica deve sempre garantire la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività qualora siano coinvolti alunni di minore età.

Nel caso di mancata sottoscrizione del consenso prima dello svolgimento dell'attività, quando si tratti di attività di tipo extracurricolare, gli alunni si astengono dalla loro frequenza. Quando si tratti di attività di ampliamento dell'offerta formativa, l'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia, la fruizione di attività formative alternative affidate a docenti della scuola, comunicando ai genitori la natura delle attività formative alternative, contestualmente alla richiesta del consenso.

E' il Collegio dei docenti che definisce, nell'ambito delle proprie competenze, criteri idonei a consentire la comparazione e la valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento. Resta ferma la necessità di verificare la coerenza dell'attività con il curriculum, con il PTOF e con le più generali finalità educative della Scuola, nonché l'adeguatezza dei contenuti e delle modalità di svolgimento rispetto all'età ed al livello di maturazione degli alunni e delle alunne.

Distinti saluti

Il Dirigente scolastico

Dott. Davide Cammisuli